



COMUNE DI CHIONS

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Registro delle Deliberazioni di Consiglio Comunale COPIA N.34

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026

Il giorno 30 LUGLIO 2026 alle ore 18:00, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno comunicato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il consiglio, in sessione straordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Doro Laura	Sindaco	Presente
Conforto Flavia	Capo Gruppo	Presente
Di Doi Daniele	Componente del Consiglio	Presente
Armellin Diego	Componente del Consiglio	Presente
Liut Mario	Componente del Consiglio	Presente
Diana Anna	Componente del Consiglio	Assente (g.)
Sig. Fabrici Lucio	Componente del Consiglio	Presente
Fontana Francesca	Componente del Consiglio	Presente
Trevisan Alessandro	Componente del Consiglio	Presente
Spadotto Francesca	Capo Gruppo	Presente
Bernava Roberto	Componente del Consiglio	Presente
Santin Fabio	Capo Gruppo	Presente
Liut Franco	Componente del Consiglio	Presente
Mascherin Chiara	Componente del Consiglio	Presente
Rapini Moreno	Componente del Consiglio	Presente
Grillo Tommaso	Componente del Consiglio	Presente
Fontanel Corrado	Componente del Consiglio	Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Loris Grando.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza l'avv. Laura Doro nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione formulata dall'Area Finanze - Servizio Tributi:

“PREMESSO CHE:

- *l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);*
- *l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);*
- *l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;*
- *la deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 05.08.2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 MTR-3”, riferito al periodo 2026-2029;*
- *la determinazione ARERA n. 1/DTAC del 07.11.2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;*
- *l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;*
- *il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n.15 dicembre 1997, n. 446;*

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/Rif che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

TENUTO CONTO che nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 397/2025/R/Rif;

PRECISATO che detto Ente è stato costituito con Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 ed ha assunto la denominazione di "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" (AUSIR);

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 in base al quale “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

ESAMINATE inoltre le “Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 gennaio 2026, le quali hanno chiarito che: “Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la deliberazione n. 443/2019 e successivamente aggiornata fino alla deliberazione n. 397/2025, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano Economico Finanziario (PEF). Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati articoli 4, 5 e 6 del MTR-3, allegato alla deliberazione ARERA n. 397/2025, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività, del coefficiente di potenziamento del servizio e per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”;

RICHIAMATA la deliberazione n. 22 del 30.06.2026 e i relativi allegati, con la quale l'Assemblea regionale d'Ambito (AUSIR) ha provveduto a validare ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/Rif e s.m.i. i piani economico finanziari 2026-2029 di competenza del Gestore (Ambiente Servizi S.p.A.), fra i quali anche quello relativo al Comune di Chions;

ESAMINATO dunque il Piano Finanziario 2026 del servizio di gestione dei rifiuti relativi al Comune di Chions, allegato A) alla presente deliberazione, che espone, nel rispetto del limite di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/Rif, un importo complessivo di **€ 691.045,00** suddiviso in quota variabile per **€ 398.827,00** e quota fissa per **€ 292.218,00**;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione delle tariffe TARI 2026, dal totale dei costi del PEF sono sottratte le entrate di cui al punto 4.5 della determinazione di Arera n. 1/DTAC del 7.11.2025 (contributo MIUR, entrate conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, etc..) e dunque i costi complessivi da finanziare mediante tariffa, al netto delle suddette componenti, risultano pari ad **€ 687.681,97** di cui **€ 398.827,00** di quota variabile ed **€ 288.854,97** di quota fissa;

RICORDATO CHE:

- le tariffe determinate per fasce d'utenza, vengono suddivise in parte fissa, sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;
- per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche il coefficiente K_a è moltiplicato per il totale della superficie degli immobili occupati da un certo numero di persone, con lo scopo di effettuare un adattamento di tali superfici al numero di componenti tenendo conto del fatto che maggiore è il numero di occupanti, maggiore è la potenziale quantità di rifiuto prodotto in quella superficie. I coefficienti K_a sono indicati nelle tabelle 1a e 1b allegate al D.P.R. 158/1999;
- il coefficiente K_b è il coefficiente che determina la parte variabile della tariffa delle utenze

domestiche, serve a rendere proporzionale al numero dei componenti la potenziale produttività di rifiuto per nucleo familiare. Agli Enti è consentito determinare i coefficienti k_b all'interno di un range di valori minimi e massimi, indicati nella tabella 2 allegata al D.P.R. 158/1999;

- i coefficienti K_c tengono conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività e sono da intendersi come parametri di rapporto tra le varie categorie. Incidono nell'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche, agli Enti è consentito determinare i coefficienti k_c all'interno di un range di valori minimi e massimi, indicati nelle tabelle 3a e 3b allegata al D.P.R. 158/1999;
- i coefficienti K_d sono i coefficienti di produzione di rifiuto, in kg per mq di superficie tassabile, e vengono utilizzati per la determinazione della parte variabile della tariffa. Il valore dei coefficienti può essere liberamente attribuito dall'Ente all'interno di un intervallo di valori limite riportati nelle tabelle 3a e 4a allegata al D.P.R. 158/1999;

RICORDATO che i coefficienti sono elaborati per aree geografiche e, eccetto il K_b , per classe di popolazione (più o meno di 5.000 abitanti), tenendo eventualmente conto di quanto previsto all'art. 1 comma 652 della legge di Stabilità per il 2014;

PRECISATO CHE al 31/12/2024 come risulta da fonte ISTAT questo Ente è sceso sotto i 5.000 abitanti (4.994);

DATO ATTO, pertanto, che:

- si è provveduto ad adeguare i coefficienti K_a , K_c e K_d , utilizzando quelli elaborati per i Comuni del Nord Italia con meno di 5.000 abitanti di cui alle tabelle 1b, 3b e 4b allegata al D.P.R. 158/1999;
- si è provveduto ad adeguare le fattispecie di attività non domestiche utilizzando quelle elaborate per i Comuni del Nord Italia con meno di 5.000 abitanti di cui alle tabelle 3b e 4b allegata al D.P.R. 158/1999;

DATO ATTO altresì che per le categorie 16 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie) e 17 (Bar Caffè Pasticcerie) sono stati mantenuti, per la frazione umida, i coefficienti K_d elaborati, a seguito di uno studio specifico, dal gestore dei rifiuti Ambiente Servizi ed approvati da questo Ente con la deliberazione di G.C. n. 199 del 23.12.2004 "D.Lgs 22/1997 – DPR 158/99. Coefficiente K_D per le attività produttive";

CONSIDERATO CHE, sulla base dei costi indicati nel Piano finanziario validato da Ausir, e in adeguamento alle modifiche sopra descritte, il Gestore Ambiente e Servizi spa con nota acquisita in data 22.07.2026 prot.n. 9293, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato B), ha provveduto alla formulazione della ripartizione dei costi per la determinazione dei valori da applicare per calcolare:

- la tariffa fissa a copertura dei costi fissi;
- la tariffa variabile con riferimento alla copertura dei costi variabili;
- il costo dello smaltimento del rifiuto umido
- il costo dello smaltimento del bidone del secco non riciclabile;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione Consiliare n.15 del 28.04.2023:

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato C) alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 29 c. 4 del regolamento TARI, la tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata

del 40%, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160;

RITENUTO altresì di stabilire ai sensi dell'art. 32 del regolamento TARI le seguenti scadenze di pagamento della TARI relative all'anno 2026:

- 1^a rata – 31 agosto 2026;
- 2^a rata – 28 febbraio 2027;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano

efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- *l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;*
- *l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;*
- *la nota prot. n. 2561 del 27.02.2026 della Direzione Centrale Finanze del Friuli Venezia Giulia, che conferma anche per l'anno 2026 la misura del TEFA nel 4 per cento;*

RICORDATO altresì che:

- *con la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, attuativa del comma 7 dell'art. 2 della Legge n. 60/2022 (c.d. legge “salvamare”), a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono state istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta alla TARI:*
 - *UR1a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 euro/utenza per anno;*
 - *UR2a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 euro/utenza per anno.*
- *il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;*
- *la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025 ha disciplinato la nuova componente perequativa UR3a, pari a 6,00 euro/utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24;*
- *la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025, contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il “testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (tubr)” e che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;*

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025 e le successive modifiche e gli intervenuti chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità, il bonus sociale rifiuti spettante agli aventi diritto per l'anno 2026 è riconosciuto nell'avviso di pagamento del tributo per l'anno 2027, ovvero mediante rimessa diretta nei casi previsti;

ACCERTATO che in relazione alla presente deliberazione non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della L. 07/08/1990 n. 241, con conseguente obbligo di astensione;

TUTTO CIÒ premesso e considerato;

VISTO il D. Lgs 267/2000;

ACQUISITI i seguenti pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147bis, del D.Lgs. n. 267/2000:

- di regolarità tecnica da parte del responsabile dell'Area Finanze - Servizio Tributi;
- di regolarità contabile da parte del responsabile dell'Area Finanziaria;

Con votazione palese per alzata di mano ad esito _____;

DELIBERA

1. **Di richiamare** integralmente, ad ogni effetto di Legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di prendere atto** del Piano Finanziario 2026 allegato A) alla presente deliberazione, validato da AUSIR con deliberazione n. 22 del 30.06.2026;
3. **Di dare atto** che ai fini della manovra tariffaria 2026, i costi del servizio rifiuti risultanti dal PEF 2026 sono complessivamente di € 691.045,00 suddiviso in quota variabile per € 398.827,00 e quota fissa per € 292.218,00;
4. **Di dare atto** che i suddetti costi al netto delle detrazioni di cui al punto 4.5 della determinazione di Arera n. 1/DTAC del 7.11.2025, da coprire con tariffa sono pari a € 687.681,97 di cui € 398.827,00 di quota variabile ed € 288.854,97 di quota fissa;
5. **Di approvare** lo schema finale e sintetico trasmesso dal gestore Ambiente e Servizi ed acquisito con prot. n. 9293 del 22.07.2026, allegato "B", dove vengono evidenziati gli importi/mq/persona/svuotamento da attribuire alle utenze suddivise tra domestiche e non domestiche;
6. **Di approvare** per l'anno 2026 le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'allegato "C" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
7. **Di dare atto** che con le suddette tariffe è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultati dal Piano Finanziario 2026 di cui al punto 4;
8. **Di dare atto** che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali nella misura del 4% stabilita dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, giusta nota prot. n. 2561 del 27.02.2026;
9. **Di dare atto** che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti vengono sommate le componenti perequative UR1a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 euro/utenza per anno; UR2a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 euro/utenza per anno; UR3a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti,

pari a 6 euro/utenza per anno;

10. Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:

- 1^a rata – 31 agosto 2026;
- 2^a rata – 28 febbraio 2027;

11. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

12. Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle tariffe TARI 2026 ad AUSIR, al fine di consentirle di adempiere a quanto stabilito dall'art. 7, comma 5, della deliberazione n. 397/2025/R/rif e al gestore della tariffa Ambiente Servizi S.p.A.. ”

Il Sindaco cede la parola all'ass. Mario Liut, il quale illustra in maniera dettagliata come si è addivenuti alla formulazione della TARI 2026.

Il consigliere Franco Liut fa presente che il Comune poteva, attraverso un intervento sui coefficienti, ridurre la tariffa. Fa presente altresì che noi siamo uno dei comuni più ricicloni, e questo deve essere premiato.

Il consigliere Fontanel in parte riprende le considerazioni del consigliere Liut, ma soprattutto invita l'Amministrazione ad avere un atteggiamento più pressante nei confronti del gestore, affinché il servizio possa essere sempre migliore e, nel contempo, contenere i costi.

L'assessore Liut si impegna ad intervenire con più fermezza nei confronti del gestore, ma fa anche presente che la nostra partecipazione azionaria nella società Ambiente Servizi è minima, e quindi il potere di incidere su determinate scelte è molto limitato.

Il Sindaco ricorda che, inizialmente, l'aumento proposto dalla Società era molto più alto, ma i soci partecipanti sono intervenuti affinché, attraverso un'analisi più approfondita e la riduzione di alcune voci di spesa, si potesse addivenire ad un aumento più contenuto.

Al termine, l'assessore Liut rappresenta il fatto che tutta la documentazione riguardante la TARI è stata inviata al Comune ai primi di questo mese e quindi, il tempo per poter soffermarsi ad analizzare con più attenzione, è stato minimo. Fa inoltre presente che, oltre all'aumento del PEF, è stato accertato un aumento anche delle superfici imponibili, tale che, dalle simulazioni effettuate, l'aggravio per le famiglie risulta molto contenuto.

Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel verbale di seduta;

CON VOTAZIONE palese per alzata di mani:

presenti	n. 16;
assenti	n. 1 (Diana);
favorevoli	n. 10;
contrari	n. 6 (Santin, Liut F., Mascherin, Rapini, Grillo, Fontanel);
astenuiti	nessuno;

DELIBERA

di approvare la suestesa proposta di deliberazione.

Inoltre, considerata l'urgenza, con successiva votazione con il seguente esito:

presenti n. 16;
assenti n. 1 (Diana);
favorevoli n. 10;
contrari n. 6 (Santin, Liut F., Mascherin, Rapini, Grillo, Fontanel);
astenuti nessuno;

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21.



COMUNE DI CHIONS REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Area Finanze - Servizio Tributi

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026
-----------------------------------	--

Ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

IL FUNZIONARIO

Responsabile del servizio

F.to dott.ssa Emanuela Piccinato

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Chions, lì 22/07/2026



COMUNE DI CHIONS REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Ufficio proponente: Area Finanze - Servizio Tributi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026
-----------------------------------	--

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
IL FUNZIONARIO
Responsabile del servizio
F.to dott.ssa Emanuela Piccinato
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Chions, lì 22/07/2026

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Sindaco
F.to Avv. Laura Doro
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Il Segretario Comunale
F.to dott. Loris Grando
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line <https://www.comune.chions.pn.it/it/albo-pretorio-5717> a decorrere dal 31/07/2026 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21.

31/07/2026

L'Impiegato Responsabile
F.to Paola Bomben
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA in data 30/07/2026 poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21.

31/07/2026

L'Impiegato Responsabile
F.to Paola Bomben
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE